

**CONVENZIONE**  
**TRA LA PROVINCIA E IL COMUNE DELLA SPEZIA**  
**(art. 20 – Accordo di Programma 2004/2007**  
**per l'Integrazione scolastica degli alunni diversamente abili)**

**Art. 1 – Natura ed oggetto della Convenzione**

La presente Convenzione, stipulata in osservanza dell'art. 30 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, tiene luogo per gli Enti sottoscrittori delle Intese previste dall'art. 20 dell'Accordo di Programma 2004/2007 per l'Integrazione scolastica degli alunni diversamente abili (d'ora in poi semplicemente Accordo) e ne disciplina l'oggetto, costituito dalla individuazione delle risorse destinate a sostenere gli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo stesso e delle modalità di gestione di tali risorse.

**Art. 2 – Impegni Finanziari del Comune della Spezia**

Al finanziamento degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo, per le proprie competenze determinate dalla legislazione nazionale e regionale vigente, il Comune della Spezia provvede mediante risorse proprie e trasferite, per un importo annuo relativo all'anno 2005 non inferiore a €. 450.000,00; per gli anni successivi di vigenza dell'Accordo il Comune della Spezia farà fronte agli impegni assunti con le somme iscritte nei relativi Bilanci di competenza.

Tale importo include tutti gli interventi imputabili all'Amministrazione comunale sulla base dell'Accordo sottoscritto, ad eccezione di quelli inerenti l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole di competenza, per i quali si provvede con le somme che saranno individuate annualmente in sede di approvazione del Bilancio.

Oltre alle risorse finanziarie, il Comune della Spezia impiega nella realizzazione degli obiettivi dell'Accordo le risorse professionali e strumentali costituite dal personale dipendente in ruolo presso il Servizio Pubblica Istruzione ed assegnato all'Ufficio Handicap (personale amministrativo, collaboratori tecnici scolastici, personale autista) e dai mezzi utilizzati per il servizio di trasporto scolastico; tali risorse saranno reintegrabili, in caso di riduzioni, compatibilmente con le disponibilità finanziarie sussistenti nei rispettivi bilanci di competenza

**Art. 3 – Impegni Finanziari della Provincia della Spezia**

Al finanziamento degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo, per le proprie competenze determinate dalla legislazione nazionale e regionale vigente, la Provincia della Spezia provvede mediante risorse proprie e trasferite, per un importo annuo non inferiore a €. 85.000,00.

Tale importo include tutti gli interventi imputabili all'Amministrazione Provinciale sulla base dell'Accordo sottoscritto ad eccezione di quelli inerenti l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole di competenza, per i quali si provvede con le somme che saranno individuate annualmente in sede di approvazione del Bilancio, e di quelli di formazione professionale finanziabili con i fondi F.S.E..

**Art. 4 – La Gestione delle Risorse e degli Interventi degli Enti Locali Territoriali**

Al fine di consentire la gestione ottimale delle risorse finalizzate alla realizzazione dell'Accordo, la Provincia ed il Comune della Spezia convengono il conferimento delle risorse finanziarie sopra individuate al Comune della Spezia, che assume la gestione amministrativa e contabile degli

interventi nei limiti dei conferimenti effettuati. Annualmente il Comune della Spezia presenta alla Provincia il rendiconto della gestione finanziaria.

### **Art. 5 – Utilizzo delle Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali acquistate dagli enti sottoscrittori della presente convenzione e di cui all'art. 19 dell'Accordo che, terminato l'uso, residuano la possibilità di un ulteriore utilizzo a vantaggio di altri studenti diversamente abili, sono messe in rete ed inserite nell'Archivio Unificato per essere destinate alla realizzazione di nuovi obiettivi di integrazione.

### **Art. 6 – Gli Organismi**

Al fine della gestione ottimale degli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, gli enti sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a promuovere l'istituzione, in seno all'Accordo, di organismi paritetici di indirizzo e programmazione.

### **Art. 7 – La Durata**

La presente convenzione decorre dal 1.1.2005 o dalla diversa data di effettiva messa a regime degli interventi come previsto dall'art.22 dell'Accordo di Programma e fino al termine di vigenza dell'Accordo; qualora allo scadere l'Accordo sia rinnovato, essa si intende rinnovata per la stessa durata, fatta salva per ciascuno degli enti sottoscrittori la facoltà di recedere mediante la semplice comunicazione, da effettuarsi per iscritto entro i tre mesi antecedenti la data di scadenza.

### **Art. 8 – Le Modifiche**

Modifiche alla presente convenzione possono essere concordate in ogni tempo dagli enti sottoscrittori, qualora ciò si renda necessario a seguito di cambiamenti intervenuti nel quadro normativo di riferimento degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo o per mutamento dei presupposti giuridici, legislativi, finanziari che prevedono e consentono la stipula di convenzioni tra enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

### **Art. 9 – La Facoltà di Risoluzione**

Ciascuno degli enti sottoscrittori può esercitare la facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione qualora l'altro non adempia agli impegni finanziari di cui ai precedenti artt. 2 e 3, dopo avergli assegnato inutilmente un termine per adempiere non inferiore a 60 giorni.

Firme:

Provincia della Spezia: F.to L'Assessore alla Pubblica Istruzione Dott.ssa Chiara Bramanti

Comune della Spezia: F.to L'Assessore al Sistema Formativo e Università Dott.ssa Elda Belsito

data: 23 novembre 2004